

EUNOS S.A.S.

VIA NAPOLI, 221 - 00040 LARIANO (RM)

Attuazione della normativa per il miglioramento della Sicurezza e della Salute sul luogo di Lavoro

INTEGRAZIONE DA RISCHIO COVID-19 - PROCEDURE

Redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
così come modificato dal D.Lgs. 106/2009



Il presente documento è redatto in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Rev.01 - Lariano 19/11/2020

Figure	Nominativo	Firma
Datore di Lavoro	Sig. FABI SILVIO	
Medico Competente	Dott. DE ARCANGELIS CRISTIANO	
<i>Per avvenuta consultazione e presa visione:</i> Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Sig. LISI MATTEO	
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	Sig. FABI SILVIO	

La sottoscrizione del presente elaborato certifica la partecipazione, la consultazione e l'approvazione della relazione nei contenuti, metodi, analisi e risultati.

Il presente documento è composto da n. 44 pagine.

Sezione 1

ANAGRAFICA AZIENDA

DATI GENERALI DELL'AZIENDA

Anagrafica Azienda	
Ragione Sociale	EUNOS S.A.S.
Attività	STRUTTURA SOCIO RESIDENZIALE RIABILITATIVA
Partita IVA	063966681006
Sede Operativa	
Comune	LARIANO
Provincia	RM
Indirizzo	VIA NAPOLI, 221 - 00040
Sede Legale	
Comune	LARIANO
Provincia	RM
Indirizzo	VIA NAPOLI, 221 - 00040
Figure e Responsabili	
Datore di Lavoro	Sig. FABI SILVIO
RSPP	Sig. FABI SILVIO
Medico Competente	Dott. DE ARCANGELIS CRISTIANO
RLS	Sig. LISI MATTEO
Servizio Primo Soccorso Incendio-Evacuazione	Sig. LISI MATTEO, Sig. LISI LUCIANO, Sig. FABI SILVIO, Sig.ra FABI CATIA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Come previsto dall'art. 271 del **D.Lgs. 81/08**, il datore di lavoro, nella valutazione del rischio cui all'articolo 17, comma 1, deve tener conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche degli agenti biologici e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- ❖ della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' allegato XVI o, in assenza, sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di classificazione citati all'art. 268 del d. Lgs.81/08;
- ❖ dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- ❖ dei potenziali effetti allergici e tossici;
- ❖ della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- ❖ delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- ❖ del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Il processo adottato, per lo studio degli elementi su citati, si articola in:

- ❖ Identificazione degli agenti biologici;
- ❖ Indicazione dei livelli di contenimento adottati;
- ❖ Identificazione di specifiche procedure di sicurezza adottate;
- ❖ Identificazione degli eventuali rischi;
- ❖ Indicazione delle misure di prevenzione e protezione specifiche in funzione dei rischi individuati

Non essendo il COVID-19 un virus la cui presenza è identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte, il Datore di Lavoro applica quanto possibile in relazione al Titolo X del D. Lgs. 81/08

PREMESSA

Il presente documento analizza il Rischio coronavirus nel luogo di lavoro ed integra il Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008) a seguito della diffusione del coronavirus (COVID-19) nel territorio nazionale, per la parte luogo di lavoro secondo:

1. Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione del 23 Aprile 2020.
2. Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020.
3. Ordinanza del Ministro della Salute 30/01/2020
4. Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020
5. D.L. 23/02/2020 N.6
6. D.L. 17/03/2020 N.18 (Cura Italia)
7. D.L. 25/03/2020 N.19
8. D.L. 08/04/2020 N.22
9. D.L. 08/04/2020 N.23 (Decreto Liquidità)
10. DPCM 10/04/2020
11. D.L. 30/04/2020 N.28
12. D.L. 10/05/2020 N.30
13. DPCM 12/05/2020
14. D.L. 16/05/2020 N.33
15. D.L. 19/05/2020 N.34
16. Delibera del Consiglio dei Ministri 29/07/2020
17. D.L. 30/07/2020 N.83
18. DPCM 07/08/2020
19. D.L. 14/08/2020 N.104
20. DPCM 07/09/2020
21. D.L. 08/09/2020 N.111
22. D.L. 07/10/2020
23. D.P.C.M. 13/10/2020

24. D.P.C.M. 18/10/2020
25. D.P.C.M. 24/10/2020
26. D.P.C.M. 03/11/2020
27. Altri Protocolli/Linee guida D.P.C.M.
28. Protocolli regionali

Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è obbligatoria per tutte le fattispecie in cui il rischio legato all'attività sia diverso da quello della popolazione generale.

Nell'ambiente di lavoro, il lavoratore è tenuto ad esempio a contatto con fornitori/clienti, a viaggi di lavoro, a interazione con soggetti potenzialmente infetti ecc. Tali interazioni nell'ambiente di lavoro modificano potenzialmente il livello di rischio COVID-19 nel luogo di lavoro.

Si applica quindi il titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali del titolo I del D.Lgs. 81/08.

Il documento può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di comportamento precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte (es. autotrasportatori che possono venire a contatto con persone in zone a rischio contagio, in aree di sosta, ecc.).

Il rischio da agenti biologici deve essere contestualizzato "durante l'attività lavorativa" dell'organizzazione, e non può essere oggetto di generalizzazione per tutte le attività lavorative / tutte le "mansioni" di una attività lavorativa. Concentrare l'attenzione per tutto ciò che può essere "veicolo per il virus" durante l'attività lavorativa che viene svolta all'interno o all'esterno del perimetro aziendale. Inoltre la stessa azienda potrebbe essere interessata da "veicoli di virus" provenienti dall'esterno.

L'International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente il coronavirus come una "sorella" della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L'Allegato XLVI del [D. Lgs. 81/08](#) classifica i virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del RISCHIO è stata condotta nel seguente modo:

- individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra i quattro seguenti possibili DANNI e precisamente

DANNO	VALORE
BASSO	1
MEDIO/BASSO	2
MEDIO/ALTO	3
ALTO	4

- valutazione della **PROBABILITA'** della conseguenza individuata nella precedente fase, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA'	VALORE
ESTREMAMENTE BASSA	0,5
MOLTO BASSA	1
BASSA	2
MEDIA	3
ALTA	4

- valutazione finale dell'entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente **MATRICE** di valutazione:

Probabilità	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
	0,5	0,5	1	1,5	2
		1	2	3	4
Danno					

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (**PROBABILITA'** e **DANNO**) viene ricavato, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, il **LIVELLO DI RISCHIO**, con la seguente gradualità:

	Livello di rischio	Valori di riferimento	Misure da attuare
A	Accettabile	$0,5 \geq R \leq 1$	Norme igieniche generali
B	Basso	$1 < R \leq 2$	Norme igieniche generali
C	Medio	$2 < R < 8$	Norme igieniche generali + Misure specifiche di prevenzione e protezione
D	Alto	$8 \leq R \leq 10$	Misure specifiche di prevenzione e protezione urgenti
E	Inaccettabile	$10 < R \leq 16$	Sospensione temporanea dell'attività a rischio e realizzazione immediata degli interventi

Il procedimento è stato effettuato per ogni Sorgente di Emissione. Dal confronto dei risultati è stato desunto il valore finale del RISCHIO, assumendo il valore peggiore.

DETERMINAZIONE DEL DANNO D

Il Danno D è determinato in funzione del valore massimo del Gruppo di appartenenza degli agenti biologici già individuati nella precedente tabella.

DETERMINAZIONE DELLA PROBABILITA' P

La probabilità P è stata determinata mediante la seguente formula:

$$P = C \times S [(F1 \div F6) + 1] / 7$$

Essendo C = contaminazione presuntiva dipendente dagli agenti presenti (rischio intrinseco)

I fattori F sono, invece, rappresentativi delle caratteristiche ambientali, quantità e frequenza delle manipolazioni degli agenti biologici, procedure adottate, utilizzo di DPI, formazione e informazione. In particolare:

F1 - Quantità di campione o sostanza potenzialmente infetta manipolata per turno lavorativo o anche in una singola manipolazione di elevate quantità.

F1 - Numero di utenti/pazienti a settimana	Punteggio
Affluenza bassa (0-25 utenti/pazienti a settimana)	0
Affluenza media (26-75 utenti/pazienti a settimana)	0,5
Affluenza alta (> 75 utenti/pazienti a settimana)	1
Non Attinente	0

F2 - Frequenza di manipolazione di sostanze potenzialmente infette.

F2 - Frequenza di manipolazione	Punteggio
Frequenza bassa (meno di una volta a settimana)	0
Frequenza media (1 o poche volte - 2 o 3 - a settimana)	0,5
Frequenza alta (giornaliera)	1
Non Attinente	0

F3 - Caratteristiche strutturali / DPC

F3 - Caratteristiche strutturali/DPC
1. Pavimenti e pareti lisce e lavabili
2. Superfici di lavoro lavabili e impermeabili
3. Presenza di lavandini in ogni stanza
4. Presenza di lavaocchi ove necessari
5. Adeguato ricambio d'aria (naturale o artificiale)
6. Illuminazione adeguata
7. Cappe biohazard funzionanti e correttamente mantenute
8. Armadietti con compartimenti separati
9. Tutte le attrezzature necessarie sono all'interno della stanza di lavoro

In funzione delle risposte alla check-list sopra riportata, viene calcolato il valore di F3 nel seguente modo:

Caratteristiche strutturali	Classificazione	F3
100% voci applicabili presenti	Adeguate	0
Almeno 2/3 voci applicabili presenti (n≥ 66%)	Parzialmente adeguate	0,5
< 2/3 voci applicabili presenti	Non adeguate	1

F4 - Procedure/Buone pratiche

F4 - Procedure/Buone pratiche	
1. Igiene delle mani	
2. Uso DPI	
3. Gestione ricambio camici	
4. Gestione delle emergenze a rischio biologico	
5. Sanificazione periodica delle superfici e degli oggetti	
6. Sterilizzazione	
7. Stoccaggio e smaltimento rifiuti sanitari	

Procedure/Buone pratiche	Classificazione	F4
Almeno 2/3 voci applicabili presenti (n ≥ 66%)	Adeguate (presente e formalizzata)	0
Tra 1/3 e 2/3 (33 < n < 66%)	Parzialmente adeguata (presente ma non formalizzata)	0,5
Minore di 1/3 (≤ 33%)	Non adeguata (assente)	1

F5 - Frequenza e utilizzo DPI idonei per rischio biologico. Una volta individuati i DPI necessari viene assegnato il punteggio secondo la seguente tabella:

F5 - DPI	
1. Guanti monouso	
2. Facciali filtranti	
3. Occhiali - visiere - maschere per schizzi	
4. Camici	
5. Altri presidi	

DPI	Classificazione	F4
Tutto il personale esposto è dotato e utilizza adeguata 0 correttamente tutti i DPI necessari (=100%)	Adeguate	0
Non tutto il personale esposto ne è dotato, oppure non li utilizza (100% < n ≥ 50%), oppure non è stato parzialmente adeguata 0,5 fornito anche uno solo dei DPI	Parzialmente adeguata	0,5
Il personale esposto dotato dei DPI idonei è <50% non adeguata 1 oppure non sono stati forniti DPI	Non adeguata	1

F6 - Formazione e informazione

F6 - Formazione e informazione	Punteggio
Adeguate: tutto il personale esposto a rischio biologico ha ricevuto la formazione e informazione specifica	0
Parzialmente adeguato: solo parte del personale esposto a rischio biologico ha ricevuto la formazione e informazione specifica (> 50 % degli esposti)	0,5
Non adeguato: nessuno o pochi lavoratori esposti a rischio biologico ha ricevuto la formazione e informazione specifica.	1

VALUTAZIONE

Agenti biologici

Denominazione:	Coronaviridae
Tipologia:	Virus
Classificazione:	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)
Livello di biosicurezza:	Secondo
Modalità di utilizzo:	Utilizzo deliberato: <i>No</i> Processi industriali: <i>No</i>
Rilievi D.Lgs. 81/08:	Possibili effetti allergenici: <i>No</i> Produzione di tossine: <i>No</i> Disponibilità vaccino: <i>No</i> Obbligo conservazione elenco lavoratori che hanno operato con l'agente per almeno 10 anni: <i>No</i>
Modalità di trasmissione:	Aerea: <i>Si</i> Cutanea: <i>Si</i> Oro-Fecale: <i>Si</i> Ematica: <i>No</i> Verticale: <i>Si</i>
Probabili patologie:	1. Raffreddore; 2. Faringodinia o mal di gola; 3. Polmonite; 4. Diarrea; 5. Febbre; 6. Tosse; 7. Malessere; 8. Insufficienza respiratoria e renale; 9. Cefalea; 10. Mialgia.

In base alla classificazione, la *Contaminazione presuntiva dipendente dagli agenti presenti* (Rischio Intrinseco) C risulta: **2**

Gravità del danno D

Il Danno risulta: **3 - Medio/alto**

Probabilità di accadimento P

		Punteggio	
F1 - Quantità di campione o sostanza potenzialmente infetta manipolata per turno lavorativo o anche in una singola manipolazione di elevate quantità	Affluenza media (26-75 utenti/pazienti a settimana)		0,5
F2 - Frequenza di manipolazione di sostanze potenzialmente infette.	Non Attinente		0,0
F3 - Caratteristiche strutturali / DPC			
1. Pavimenti e pareti lisce e lavabili	Si	80,0 %	0,5
2. Superfici di lavoro lavabili e impermeabili	Si		
3. Presenza di lavandini in ogni stanza	No		
4. Adeguato ricambio di aria naturale o artificiale	Si		
5. Illuminazione adeguata	Si		
6. Armadietti con compartimenti separati	Si		
7. Presenza di tutte le attrezzature necessarie all'interno della stanza	Si		
8. Manutenzione adeguata impianto di condizionamento	Si		
9. Possibilità di sterilizzazione in sede	Si		
10. Presidi di disinfezione per cute e superfici all'interno di ogni stanza	No		

F4 - Buone pratiche e norme igieniche			
1. Igiene delle mani	Sì	71,4 %	0,0
2. Uso DPI	Sì		
3. Gestione ricambio camici	Sì		
4. Gestione delle emergenze a rischio biologico	Sì		
5. Sanificazione periodica delle superfici e degli oggetti	Sì		
6. Sterilizzazione	Sì		
7. Stoccaggio e smaltimento rifiuti sanitari	Sì		
F5 - Frequenza e utilizzo DPI idonei per rischio biologico			
1. Guanti monouso	Sì	80,0 %	0,5
2. Facciali filtranti	Sì		
3. Occhiali - visiere - maschere per schizzi	Sì		
4. Camici	Sì		
5. Altri presidi	No		
F6 - Formazione e informazione		Adeguate : Tutto il personale esposto a rischio biologico ha ricevuto la formazione e informazione specifica	0,0

La probabilità **P** è determinata mediante la seguente formula:

$$P = C \times S [(F1 \div F6) + 1] / 7 = 1 - \text{Molto bassa}$$

dove:

1. C = Contaminazione presuntiva dipendente dagli agenti presenti (rischio intrinseco)
2. I fattori F sono, invece, rappresentativi delle caratteristiche ambientali, quantità e frequenza delle manipolazioni degli agenti biologici, procedure adottate, utilizzo di DPI, formazione e informazione.

Classe di rischio di appartenenza:

Medio

$$2 < P \times D < 8$$

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- I lavoratori sono stati informati e formati sull' uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a microrganismi patogeni;
- Tutti i lavoratori sono stati adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività;
- I lavoratori sono stati informati e formati sull'impiego dei dispositivi di protezione individuale durante le operazioni che espongono al contatto con microrganismi patogeni;
- I lavoratori sono stati informati e formati sui rischi del COVID-19;
- Vengono utilizzati adeguati DPI e prodotti disinfettanti mirati a contenere il rischio di contatto con materiale biologico;
- Il personale deve curare la pulizia del vestiario di lavoro;
- È vietato consumare cibi in locali non idonei;

- È vietato mangiare, fumare o portare le mani alla bocca quando esposti a rischio biologico;
- Le superfici di lavoro, gli utensili, gli indumenti di lavoro utilizzati vanno frequentemente ed accuratamente puliti e all'occorrenza disinfettati e/o sterilizzati utilizzando procedure corrette;
- Nelle operazioni di cura dell'igiene personale dell'assistito o dove è presente un potenziale contatto con materiali infetti o agenti biologici devono essere utilizzati guanti protettivi onde evitare contaminazione;
- I lavoratori adottano una frequente pulizia delle mani con sostanze che non alterano l'integrità della cute;
- Sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- Sono previsti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si adottano strumenti di protezione individuale;
- Sono incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;
- Sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei locali e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Saranno predisposti e dovranno essere utilizzati idonei dispositivi di protezione individuale (guanti monouso, mascherine protettive, indumenti protettivi adeguati, quali camici, e calzature protettive).

CLASSIFICAZIONE MASCHERINE

Le semimaschere filtranti antipolvere sono classificate in base alla loro efficienza filtrante e della loro perdita di tenuta verso l'interno totale massima.

Sono previste 3 classi:

- FFP1
- FFP2
- FFP3

La perdita di tenuta totale verso l'interno è costituita da tre componenti:

- perdita di tenuta facciale;
- perdita di tenuta della valvola di espirazione (se presente);
- penetrazione del filtro.

Per le semimaschere filtranti antipolvere indossate in conformità alle informazioni del fabbricante, i risultati di almeno 46 dei 50 esercizi individuali (cioè 10 soggetti x 5 esercizi) per la perdita di tenuta totale verso l'interno non devono essere maggiori di:

- 25% per FFP1
- 11% per FFP2
- 5% per FFP3

e, in aggiunta, almeno 8 delle 10 medie aritmetiche relative a ciascun portatore per la perdita di tenuta totale verso l'interno non devono essere maggiori di:

- 22% per FFP1
- 8% per FFP2
- 2% per FFP3

Classificazione	Penetrazione massima degli aerosol di prova	
	Prova con cloruro di sodio 95 l/min % max.	Prova con olio di paraffina 95 l/min % max.
FFP1	20	20
FFP2	6	6
FFP3	1	1

Tabella 1 - Penetrazione del materiale filtrante


Classificazione	Resistenza massima consentita		
	Inspirazione 30 l/min	95 l/min	Espirazione 160 l/min
FFP1	0,6	2,1	3,0
FFP2	0,7	2,4	3,0
FFP3	1,0	3,0	3,0

Tabella 2 – Resistenza respiratoria



Figura 1 – Marcatatura CE mascherina

Come indossare la mascherina



Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. I respiratori non devono essere indossati in presenza di barba, baffi e basette che possono impedire una buona aderenza al viso.

Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta del respiratore

1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso.

2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all'interno di ciascun lembo.

3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l'altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra il capo.

4. Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi.

5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.

6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta

Se si usa un respiratore senza valvola - espirare con decisione

Se si usa un respiratore con valvola - inspirare con decisione

Se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso. Se si percepiscono perdite d'aria lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta.

COME INDOSSARE LA SEMIMASCHERA FILTRANTE

 <p>1</p>		 <p>2</p>	 <p>3</p>
<p>Inserire gli elastici nelle fibbie, tenete il facciale in mano, stringinaso verso le dita elastici in basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • facciale sotto al mento; • elastico inferiore dietro la nuca sotto le orecchie; • elastico superiore dietro la testa e sopra le orecchie. <p>NON ATTORCIGLIARE</p>	<p>Regolare la tensione della bardatura tirando all'indietro i lembi degli elastici .</p>	
 <p>4</p>	 <p>5</p>	 <p>6</p>	
<p>Usando ambedue le mani modellare lo stringinaso</p>	<p>Per allentare la tensione premere sull'interno delle fibbie dentate .</p>	<p>Verificare la tenuta del facciale prima di entrare nell'area di lavoro</p>	

MISURE DI SICUREZZA

Ad esclusione degli operatori sanitari, risulta sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.

Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure:

- Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone
- evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani
- coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce
- porre attenzione all'igiene delle superfici
- evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali
- utilizzare sempre la mascherina, in ambienti chiusi e/o aperti
- mantieni una certa distanza - almeno un metro - dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata;
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

POSSIBILI MISURE ANTICONTAGIO

- Organizzazione rotazione del personale in modo da ridurre la presenza contemporanea di più persone all'interno dello stesso ambiente
- Fornitura gel o prodotti disinfettanti per le mani
- Affissione cartellonistica indicazioni che ricordino di mantenere la distanza di 1 metro
- Limitazione trasferte/spostamenti
- Divieto di contatti non strettamente necessari con fornitori/visitatori/altro personale esterno
- Limitazione spostamenti all'interno dei locali
- Limitazione accessi spazi comuni (eventuale chiusura spazi comuni se non strettamente necessari: mense, locali riposo, etc...)

SMART WORKING

Si consiglia all'azienda di favorire, se e quando possibile, l'adozione della modalità di lavoro SMART WORKING, ossia lavoro agile. La seguente sezione è riferita a tutto il periodo in cui si manifestano e si manifesteranno casi di Covid-19.

Tabella 1

Disposizioni lavoro agile legge 81/2017 (art.18)

La prestazione lavorativa può essere svolta:

- in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- attraverso l'uso di strumenti tecnologici e se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa è anche responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento;
- mediante stipula di un accordo scritto tra le parti anche con forme di organizzazione per fasi, cicli, obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.

Tabella 2

Lavoro agile e obblighi del datore di lavoro per la tutela della SSL

Consegnare al lavoratore e al RLS l'informativa sui rischi e sulle misure da adottare.

Fornire adeguata formazione periodica in merito ai requisiti di SSL in ambiente indoor e outdoor se non ricompresi in quella prevista dal d.lgs. 81/2008.

Assicurare che gli strumenti/dispositivi (eventualmente forniti) siano conformi normativamente a standard tecnici.

Assicurare che le attrezzature di lavoro/apparecchiature (eventualmente forniti) siano conformi al Titolo III del d.lgs. 81/2008 nonché alle disposizioni delle direttive di prodotto.

Effettuare idonea manutenzione delle attrezzature/apparecchiature/strumenti (eventualmente forniti) e somministrare adeguata formazione e informazione sul loro utilizzo.

Prediligere le apparecchiature elettriche/elettroniche (eventualmente fornite) a doppio isolamento.

Attuare le misure di tutela previste dall'art. 15 del d.lgs. 81/2008 anche nel caso in cui non fornisca strumenti/attrezzature e dispositivi.

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020













www.salute.gov.it

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimong, FNOMCeO, Ancd, Anpio, Anmto, Assofarm, Card, Fardai, FedorForma, Faoqi, Fioapo, Federazione Nazionale Ordinali Tstati Psitpi, Finovi, Fofi, Sinog, Sifo, Sim, Sunit, Simpos, SIPMeI, Siti

CORONAVIRUS

La Regione Lazio ha attivato tutte le misure per la tua sicurezza.

No agli allarmismi, ma grande attenzione.
Indicazioni e comportamenti da seguire.

-  **1.** Lavati spesso le mani.
-  **2.** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
-  **3.** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani.
-  **4.** Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci.
-  **5.** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
-  **6.** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
-  **7.** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate.
-  **8.** I prodotti **MADE IN CHINA** e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
-  **9.** Contatta il **numero verde 1500** se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni.
-  **10.** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

Fonte: pubblicazione della World Health Organization (OIE) su invito di OMS, ECDC e DGE.
© Istituto superiore di Sanità - febbraio 2020



SALUTE LAZIO
SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**REGIONE
LAZIO**

CORONAVIRUS

**OGNUNO DI NOI HA LA RESPONSABILITÀ
DI CONTENERE LA SITUAZIONE**

- 1** Mantieni una distanza di sicurezza tra te e le altre persone, se ti è possibile di almeno uno o due metri, per ridurre il rischio di contagio. Evita abbracci e strette di mano.
- 2** Lavati spesso le mani, limitando la presenza di monili che ostacolano un corretto lavaggio, come anelli o bracciali. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 3** Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci. Utilizza sempre un fazzoletto di carta da buttare immediatamente in un contenitore chiuso o, se ne sei sprovvisto, utilizza la plega del gomito
- 4** Evita contatto ravvicinato con persone con sintomi respiratori
- 5** Riduci la partecipazione a eventi pubblici o affollati. Negli spazi pubblici non scambiare bicchieri, borracce, ecc.
- 6** Evita di prendere l'ascensore insieme ad altre persone
- 7** In casa e nei luoghi di lavoro poni la massima attenzione alla pulizia e igiene, personale e di tutti i luoghi che frequenti

Queste regole di comportamento vanno osservate da tutti, in maniera particolare da tutte le persone anziane e/o affette da patologie croniche, con multimorbilità, nonché con stati di immunodepressione congenita o acquisita

**CHIAMA I NUMERI UTILI SE HAI
FEBBRE, TOSSE, DOLORI MUSCOLARI**

Se hai sintomi non andare al pronto soccorso ed evita il contatto con altre persone. Consulta al telefono il tuo medico di base.

Se hai il prefisso telefonico 06 puoi chiamare il numero **112**.

Per tutti gli altri prefissi del Lazio **800 118 800**.

Resta sempre aggiornato su: regione.lazio.it/coronavirus o salutelazio.it



SALUTE LAZIO
SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**REGIONE
LAZIO**

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!




Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso




usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

NEI CONTATTI SOCIALI DEVE
ESSERE MANTENUTA UNA
**DISTANZA INTERPERSONALE
DI ALMENO 1 METRO**



Il CTS del Governo, con nota 3 marzo 2020 e seguente [DPCM 4 marzo 2020](#), adottando le raccomandazioni dell'OMS, ha formulato specifiche raccomandazioni (a carattere non normativo) contenenti misure aggiuntive da adottare in tutto il territorio nazionale per la durata di 30 giorni (e da rivalutare ogni 2 settimane in funzione dell'andamento epidemiologico), fra le quali rispettare la distanza interpersonale di **1 metro** nei contatti sociali.

L'OSHA US nel Documento [GUIDANCE ON PREPARING WORKPLACES FOR COVID-19](#), valuta una soglia di sicurezza minima tra i contatti interpersonali di 6 piedi (**182 cm ca**).

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 del 14 marzo 2020, COSÌ COME INTEGRATO DAL PROTOCOLLO del 24 aprile 2020

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Obbligo a casa se con febbre oltre 37.5

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

Controlli all'ingresso (1)

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Limitare i contatti con i fornitori esterni

Per l'accesso di fornitori esterni si devono individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. Va ridotto anche l'accesso ai visitatori.

Pulizia e sanificazione

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e snack.

Igiene delle mani

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti.

Mascherine e guanti

Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi.

Spazi comuni con accessi contingentati (mense, spogliatoi, aree fumatori)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone.

Possibile chiusura dei reparti non necessari e smart working

Limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza.

Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni

Si può procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi. Bisogna assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

Ammortizzatori sociali e ferie

Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali o se non fosse sufficiente utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

Organizzazione aziendale

Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause)

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare

riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette

Orari ingresso-uscita scaglionati

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RIs

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia

DPCM che hanno cessato di produrre effetto:

- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 Giugno 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 Luglio 2020](#)

(1) La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;

2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi

Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi



Fig. 1 – Telecamera termica fissa - EN 60601-1:2007 | EN 80601-2-59:2009



Fig. 2 – Telecamera termica mobile - EN 60601-1:2007 | EN 80601-2-59:2009



Fig. 3 – Termometro manuale a distanza - EN ISO 60601-1:2007 | EN 80601-2-57:2017

Tipologie di termometri senza contatto	Norme tecniche principali applicabili
Telecamere termiche fisse	EN 60601-1:2007 EN 80601-2-59:2009
Telecamere termiche mobili	EN 60601-1:2007 EN 80601-2-59:2009
Termometri manuali a distanza	EN ISO 60601-1:2007 EN 80601-2-57:2017

Tabella 1 - Termometri a distanza e norme tecniche

Gli apparecchi EM che fanno uso della tecnologia agli infrarossi per rilevare il calore emesso naturalmente sulla superficie della pelle del viso possono risultare utili alle porte di accesso e di uscita e agli ingressi di edifici, in condizioni di controllo ambientale in interni, per separare gli individui febbricitanti tra quelli non, allo scopo di facilitare la prevenzione della diffusione di malattie trasmissibili. Può essere necessario prestare una cura particolare nella valutazione di individui effettuata in condizioni ambientali mutevoli, ma la parte interna dell'angolo palpebrale dell'occhio che è irrorata dall'arteria carotidea interna si è dimostrata essere un punto di misura affidabile.

Una temperatura interna del corpo di 38 °C o superiore è stata utilizzata come criterio per limitare gli spostamenti durante l'epidemia della SARS (grave sindrome respiratoria acuta) (Aprile 2003). Il Center for Disease Control degli Stati Uniti ritiene che la SARS normalmente si manifesti con una temperatura superiore a 38 °C, che è di 1 °C più alta della normale temperatura interna del corpo umano, che si aggira mediante attorno ai 37 °C. È difficile fornire un'indicazione precisa di quante persone siano state controllate utilizzando la misura della temperatura ad infrarossi in Cina durante l'epidemia della SARS. I dati ufficiali forniti dal governo cinese indicano che durante un periodo di due mesi nella primavera del 2003, in Cina sono stati controllati 30 milioni di viaggiatori. Da questo gruppo di persone sono stati individuati 9 292 viaggiatori con una temperatura elevata e 38 di questi sono stati sospettati di essere portatori di SARS. La SARS è stata diagnosticata in 21 di questi casi.

Tutte le temperature elevate sono state confermate utilizzando le tradizionali misure cliniche della temperatura corporea. Benché sia difficile determinare la temperatura interna del corpo umano in modo preciso attraverso la misura ad infrarossi della temperatura della pelle, questo rappresenta un possibile metodo di controllo dei valori di temperatura elevati.

Gli apparecchi EM possono essere, pertanto, usati anche per il controllo della temperatura corporea, in attuazione dei protocolli per la sicurezza contenenti le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, là dove, a causa della presenza di molte persone, non sia possibile una misurazione mediante altre tipologie di termometri.

I termografi di screening per la verifica della temperatura febbrile umana devono essere Marcati CE in accordo al nuovo [Regolamento Dispositivi Medici \(UE\) 2017/745 \(MDR\)](#), che abroga la [Direttiva 93/42/CEE \(MDD\)](#) e

s.m.i. ed è entrata in vigore il 25 Maggio 2017, con 1° step il 26.11.2017 (Organismi Notificati) e termine definitivo con abrogazione della [direttiva 93/42/CEE](#) (dispositivi medici) e [direttiva 90/385/CEE](#) (dispositivi medici impiantabili attivi), inserite entrambe nel regolamento, a decorrere al 26 maggio 2020.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE:

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
01	- Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti	X		Individuati percorsi definite per l'accesso a fornitori esterni, le cui date di ingresso vengono prestabilite periodicamente in modo tale da non creare affollamenti
02	- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro	X		Nei casi in cui sia necessaria l'attività di carico e scarico di qualunque merce, vengono mantenute le distanze di sicurezza prestabilite (1 metro!)
03	- E' stato ridotto, durante questo periodo, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso dei visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione etc...), gli stessi devono sottostare alle regole aziendali previste	X		Vengono informati i visitatori esterni delle regole comportamentali e igieniche da tenere all'interno dei locali aziendali
04	- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori ogni lungo spostamento		X	
05	<p>NOMINATIVO FORNITORE/VISITATORE ESTERNO:</p> <p>MOTIVAZIONE DELL'INGRESSO NEI LOCALI:</p> <p>DATA E ORA D'INGRESSO:</p> <p>DATA E ORA D'USCITA:</p> <p>FIRMA:</p>			

SANIFICAZIONE AMBIENTI E ATTREZZATURE

PULIZIA DI AMBIENTI

In stanze, uffici, mezzi di trasporto, e altri ambienti verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detersivo. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

PROCEDURE DI PULIZIA

Le norme di bonifica per le strutture si articolano nella seguente sequenza:

1. Spolveratura a secco
2. Spolveratura ad umido
3. Scopatura a secco
4. Scopatura ad umido
5. Lavaggio
6. Risciacquo
7. Disinfezione

Piano delle pulizie

Il piano aziendale di pulizia e disinfezione comprende:

- ✓ Le procedure operative con indicazione delle modalità di pulizia e disinfezione, tipo di detersivo e disinfettante e del personale addetto a svolgere le operazioni di pulizia;
- ✓ Un piano di controllo e di verifica dell'efficacia delle operazioni di pulizia e disinfezione, comprendente sia periodiche ispezioni che controlli batteriologici sulle superfici;
- ✓ Le frequenze di esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione dei locali

Le operazioni di pulizia vengono effettuate sempre a fine lavorazione; l'esecuzione è affidata al personale addetto alla lavorazione.

L'operazione preliminare alla pulizia dei locali è la spazzatura che serve per l'eliminazione dei residui grossolani. Viene effettuata utilizzando una scopa con manico in legno e setole rigide.

Successivamente alla spazzatura si passa al lavaggio dei pavimenti con una soluzione acquosa detergente a base di tensioattivi anionici, si risciacqua e quindi, se previsto, si sanifica con un disinfettante a base di glutaraldeide, prodotto ideale per la disinfezione di tutte le superfici e che, soprattutto, non è residuale. Infatti si esegue un ultimo risciacquo.

I piani di lavoro vengono spazzolati per allontanare da essi i residui grossolani, poi vengono lavati con detergente, risciacquati e disinfettati, lasciando agire il prodotto per circa 10 minuti. Infine si esegue un ultimo risciacquo.

Periodicamente vengono effettuati tamponi sulle superfici.

AMBIENTE SANIFICATO	DATA SANIFICAZIONE	OPERATORE (con firma)	PRODOTTI UTILIZZATI (vedere schede di sicurezza)

ATTREZZATURA SANIFICATA	DATA SANIFICAZIONE	OPERATORE (con firma)	PRODOTTI UTILIZZATI (vedere schede di sicurezza)

INFORMAZIONE -

MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
01	- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, ha informato tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità.	X		Formazione e informazione
02	In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti. (Aggiunto Protocollo 24 Aprile 2020)	X		Formazione e informazione
03	L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. (Aggiunto Protocollo 24 Aprile 2020)	X		Formazione e informazione
04	- In particolare, le informazioni riguardano o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria	X		Formazione e informazione
05	- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio	X		Formazione e informazione
06	- Si rispettano tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)	X		Formazione e informazione

07	- Si informa tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, rimanendo ad adeguata distanza dalle persone presenti	X	Formazione e informazione
08	L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. (Aggiunto Protocollo 24 Aprile 2020)	X	Formazione e informazione
09	Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. (Aggiunto Protocollo 24 Aprile 2020)	X	Formazione e informazione

GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

SCOPO

Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è valida per tutti i dipendenti dell'Organizzazione.

RESPONSABILITÀ

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad un'esposizione lavorativa.

TERMINI E DEFINIZIONI

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo)

Contatti Con Casi Sospetti

Nell'ipotesi ove, durante l'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto di coronavirus.

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

DEFINIZIONE DEL VIRUS

INFORMATIVA PRELIMINARE

ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARSCoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus.

Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

SINTOMI

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie.

Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare, i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo.

I sintomi possono includere:

- naso che cola
- mal di testa

- tosse
- gola infiammata
- febbre
- una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.

Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina o altro posto.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso la contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

Prevenzione

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti.

Proteggi te stesso

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnuto, dopo

aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andato in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).

Non è raccomandato l'utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.

Proteggi gli altri

- Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto);
- Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l'uso;
- Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). In tal caso contatta il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero della salute.

Cosa posso fare per proteggermi?

Mantieniti informato sulla diffusione dell'epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti misure di protezione personale:

- lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani;
- mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata;
- evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria;
- se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute.

Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste.

Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto con persone contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).

Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), almeno fino a quando l'emergenza in Italia non sarà rientrata.

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa.

In base ai contenuti delle attuali leggi in vigore, il lavoratore è pregato di segnalare spontaneamente al Datore di Lavoro di essere transitato o di aver sostato nei Comuni oggetto di ordinanza a decorrere dal

1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2). Inutile riportare in questa sede i Comuni di cui sopra, poiché in continua evoluzione.

Rimani aggiornato con i siti ufficiali. Ne conseguirà che il lavoratore avrà l'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

AZIONI E MODALITÀ

Un **nuovo Coronavirus** (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.

Il **nuovo Coronavirus** (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).



NUMERI UTILI

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il numero di pubblica utilità 1500

NOTA DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO 13 MARZO 2020, N. 89 Oggetto: adempimenti datoriali – valutazione rischio emergenza coronavirus

Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza e salute riconducibili alla emergenza coronavirus e che coinvolgono la nostra Amministrazione nell'intero contesto sociale.

Sentita la Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso e l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferma restando l'autonomia datoriale di ciascun dirigente, si ritiene utile delineare alcuni aspetti che possono essere di supporto nelle decisioni di ciascun datore di lavoro di questa Amministrazione.

Premesso che la questione risulta di evidente importanza e delicatezza operativa, proprio in quanto riferita ad un momento emergenziale, si ritiene tenere in debita considerazione quanto segue ai fini della valutazione del rischio e del Documento di Valutazione del Rischio (DVR).

È indubbio che ci troviamo di fronte ad una emergenza da ascrivere nell'ambito del rischio biologico inteso nel senso più ampio del termine, che investe l'intera popolazione indipendentemente dalla specificità del "rischio lavorativo proprio" di ciascuna attività.

La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una "esposizione deliberata" ovvero ad una "esposizione potenziale" dei lavoratori ad agenti biologici durante l'attività lavorativa. In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare una "valutazione del rischio" ed "elaborare il DVR" e, se del caso, "integrarlo" con quanto previsto dall'art. 271 del d.lgs. n. 81/2008.

Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti applicativi differenziati nei casi in cui l'agente biologico, che origina il rischio, non sia riconducibile all'attività del datore di lavoro ma si

concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro. In tali casi il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non

riconducibile all'attività e cicli di lavorazione e, quindi, non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso, mediante l'attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali tecnicamente attuabili.

Lo scenario connesso all'infezione coronavirus vede coinvolti i datori di lavoro di questa Amministrazione esclusivamente **sotto l'aspetto delle esigenze di tutela della salute pubblica** e pertanto, sembra potersi condividere la posizione assunta dalla Regione Veneto nel senso di *"non ritenere giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione"* (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda).

Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell'art. 2087 c.c. si ritiene **utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI.**

In relazione a quanto sopra esposto, non vi è dubbio che le attività svolte dai nostri Uffici non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all'uso di agenti biologici, derivante dalla specificità delle lavorazioni e pertanto non si ravvisa una *"esposizione deliberata"* né tantomeno una *"esposizione potenziale"*, richiedenti l'obbligo puntuale della valutazione del rischio e l'elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato.

È di tutta evidenza, inoltre, che la situazione emergenziale di carattere sociale, nazionale e non, investendo l'intera popolazione, è connotata da un indice di rischio determinato dalla particolare evoluzione del fenomeno, dalle condizioni soggettive dei singoli, nonché da un'indeterminazione valutativa che non può che essere rimessa

alle alte istituzioni, sia per complessità che per entità del rischio nonché per le misure di prevenzione da adottare.

La valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali, infatti, sono, per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai Gruppi di esperti chiamati ad indicare *in progress* le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell'emergenza.


In tale ottica, il margine di valutazione e determinazione dei datori di lavoro di questa Amministrazione,

appare evidentemente limitato **all'attuazione attenta e responsabile delle misure che le predette Autorità stanno adottando, assicurando che tutto il personale vi si attenga**, regolamentando le attività svolte in una prospettiva di sano ed attivo coinvolgimento consapevole del personale medesimo, all'interno ed all'esterno degli Uffici, in una logica di accompagnamento alle indicazioni nazionali.

In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all'art. 2087 c.c. è consigliabile formalizzare l'azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell'attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari,

in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. **Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.**

Ovviamente, data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.



In generale, i coronavirus umani possono rimanere vitali e mantenere la capacità infettante su superfici inanimate a temperatura ambiente per un periodo variabile da 2 ore a 9 giorni, a seconda del contesto analizzato (Tabella 1).

MERS-CoV, il coronavirus correlato alla sindrome respiratoria del Medio Oriente, può ad esempio resistere più di 48 ore a una temperatura ambiente media (20°C) su diverse superfici. Nei fluidi biologici umani (feci, sputo, siero) la sopravvivenza dei coronavirus può prolungarsi fino a 96 ore (risultano meno stabili nelle urine), sulle superfici non porose da 60 a 72 ore, e sulle superfici porose fino a 72 ore.

Tuttavia, non è possibile definire con precisione il tempo di sopravvivenza in quanto condizionato da diversi parametri come il tipo di vettore, l'umidità residua, la temperatura, la presenza di materiale organico, la concentrazione virale iniziale, la natura della superficie sulla quale il virus si deposita.

Tabella 1. Persistenza di coronavirus su differenti tipologie di superfici inanimate

Tipo di superficie	Virus	Ceppo/Isolato	Inoculo/ titolo virale	Temperatura)	Persistenza
Acciaio	MERS-CoV	Isolato HCoV-EMC/2012	105	20°C	48 ore
				30°C	8-24 ore
				4°C	≥ 28 giorni
	TGEV	Sconosciuto	106	20°C	3-28 giorni
				40°C	4-96 ore
	MHV	Sconosciuto	106	4°C	≥ 28 giorni
			20°C	4-28 giorni	
			40°C	4-96 ore	
Alluminio	HCoV	Ceppo 229E	103	21°C	5 giorni
	HCoV	Ceppi 229E e OC43	5x103	21°C	2-8 ore
Metallo	SARS-CoV	Ceppo P9	105	Temperatura ambiente	5 giorni
Legno	SARS-CoV	Ceppo P9	105	Temperatura ambiente	4 giorni
Carta	SARS-CoV	Ceppo P9	105	Temperatura ambiente	4-5 giorni
			106	Temperatura ambiente	24 ore
	SARS-CoV	Ceppo GVU6109	105		3 ore
			104		< 5 minuti
Vetro	SARS-CoV	Ceppo P9	105	Temperatura ambiente	4 giorni
	HCoV	Ceppo 229E	103	21°C	5 giorni

